

## TRIBUNALE NAPOLI

27 MAGGIO 1999

ESTENSORE: DE TULLIO

PARTI: LAURINI

(avv. Di Lorenzo)

ILLIANO, GRALDI, EDI.ME

(avv. Barra Caracciolo)

**Diffamazione • A mezzo stampa • Esimenti • Diritto di cronaca • Comunicato della polizia • Fonte informativa privilegiata • Non sussiste • Obbligo di autonomo accertamento • Sussiste.**

*I comunicati stampa della polizia non costituiscono fonti informative privilegiate idonee ad ascludere per il giornalista l'obbligo di verificare autonomamente e preventivamente i fatti e di dare la prova della cura posta negli accertamenti esplicitati per vincere ogni dubbio ed incertezza.*

**Diffamazione • A mezzo stampa • Comunicato stampa diffamatorio • Domanda di garanzia nei confronti dell'autore • Violazione dell'obbligo di ordinaria diligenza • Inammissibilità.**

*La domanda di garanzia proposta dal diffusore di una notizia diffamatoria (nella specie: giornale) nei confronti dell'autore del comunicato (nella specie: autorità di polizia) non può essere accolta, ai sensi dell'art. 1227, II comma, c.c., qualora il danno subito dal primo, a seguito di condanna giudiziale, avesse potuto essere evitato usando l'ordinaria diligenza (nella specie: verificando la notizia prima di pubblicarla).*

**C**on atto di citazione notificato il 31 gennaio 1997 il dott. prof. Laurini Francesco deduceva che alla pagina 24 del quotidiano *Il Mattino* del 29 dicembre 1995, con il titolo a quattro colonne « L'Ospe-  
dale degli inquisiti » e l'occhiello « La Schiana. Avvisi di garanzia a sette medici. ASL 2 accusata di abusi: ora la parola al Tribunale » era apparso

\* La decisione, conforme alla costante giurisprudenza nella prima massima (v. *ex multis* Trib. Genova 24 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 239; Trib. Roma 17 aprile 1987, *ivi*, 1987, 989; Cass. 15 ottobre 1979, Dietrich, in *Cass. pen. mass.*, 1981, 1209) pone alcune questioni nuove nella seconda.

Dalla sentenza si trova conferma della prassi — assolutamente illecita — degli organi di polizia di diffondere alla stampa notizie in ordine a procedimenti giudiziari in corso, spesso prima ancora che gli indagati ne siano a conoscenza, ovvero, come nel caso di specie, nonostante che le persone indicate vi siano estranee.

La sentenza rigetta la domanda di garanzia proposta dal quotidiano napoletano nei confronti del Ministero dell'interno invocando l'art. 2056 c.c. che richiama l'art. 1227 c.c.: testualmente « la domanda di garanzia non può essere accolta, atteso che, come dispone l'art. 2056 cod. civ., in relazione all'art. 1227 cod. civ., il risarcimen-

to non è dovuto per i danni che il creditore (nella specie: i convenuti) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Nella vicenda, il danno da diffamazione si sarebbe potuto evitare ove la Illiano — secondo quanto sopra detto — avesse correttamente adempiuto al suo obbligo di verificare la notizia prima di pubblicarla ».

La motivazione non appare convincente: in primo luogo l'art. 2056 c.c. è norma che non integra la fattispecie illecita bensì, come precisa la sua rubrica, attiene solo alla fase successiva e cioè a quella della quantificazione del danno.

Ai fini della sussistenza dell'obbligazione di garanzia dunque non pare applicabile l'art. 1227 c.c., nel suo secondo comma, laddove esclude i danni evitabili secondo l'ordinaria diligenza.

La norma da applicare appare invece l'art. 2055 c.c. il quale al suo secondo comma prevede espressamente la facoltà di regresso fra corresponsabili.

un articolo, a firma di Andreana Illiano, nel quale la giornalista riferiva di « Sette avvisi di garanzia. Non soltanto. Sette richieste di rinvio a giudizio per abuso di atti di ufficio alla ASL 2 » e proseguiva affermando che « Oggi il pubblico ministero ... ha ritenuto gli elementi raccolti sufficienti per poter richiedere il rinvio a giudizio per ... (tra gli altri) Francesco Laurini, tutti componenti della commissione esaminatrice »; che poi precisava che gli indagati erano accusati di « abuso di ufficio in concorso tra loro per aver posto in essere irregolarità nell'esame al fine di favorire l'idoneità di persone meno qualificate rispetto a chi aveva maggiori titoli », aggiungendo che « adesso tutta la documentazione dovrà passare per l'esame del Tribunale dove il GIP, responsabile del fascicolo, fissata l'udienza preliminare, dovrà valutare se accogliere la richiesta della Procura »; che sullo stesso quotidiano, nell'edizione del 31 dicembre 1995, era apparso un altro articolo alla pagina 25, sempre a firma di Andreana Illiano, con il titolo « La Schiana story: la parola agli indagati » e l'occhiello « Pozzuoli. Dopo le richieste di rinvii a giudizio e gli avvisi per abuso di ufficio le commissioni si difendono: assegnazioni trasparenti », nel quale si ribadiva la notizia della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei componenti la commissione del concorso di otorino-laringoiatria con l'accusa: « abuso di atti di ufficio »; che le notizie riportate erano false e gravemente diffamatorie per il prof. Francesco Laurini nei cui confronti non era mai stata fatta richiesta di rinvio a giudizio; che le notizie false riportate sulle edizioni de *Il Mattino* del 29 dicembre 1995 e 31 dicembre 1995 erano gravemente lesive dell'onorabilità e della reputazione dell'attore e traevano ori-

Il titolo per l'azione è dato dall'accertamento di una responsabilità solidale, che costituisce il contenuto di un accertamento incidentale preliminare al regresso.

In questa ipotesi il giudice potrà, certamente, come previsto dalla norma, limitare il regresso in base alla gravità della colpa e alla misura delle conseguenze, ma non può certo arrivare ad escluderlo del tutto, pena il venir meno della solidarietà.

La riprova di tale impostazione si ha ipotizzando, nel caso di specie, che l'attore avesse agito sia nei confronti del giornale che dell'autorità di polizia. Poiché appare difficile immaginare che possa essere ritenuto lecita l'attività (in sé illecita) di divulgazione da parte di pubbliche autorità di dati, per di più errati, riguardanti una inchiesta giudiziaria la conclusione sarebbe stata la condanna di entrambi i convenuti.

Tutt'al più il Tribunale avrebbe potuto graduare le colpe, ma non escludere il regresso.

L'azione di garanzia del giornale mirava dunque ad introdurre, incidentalmente, l'accertamento del concorso del Ministero dell'Interno nella produzione dell'evento dannoso con tutte le conseguenze di cui all'art. 2056, II comma.

Peraltro il richiamo all'art. 1227 c.c. non appare corretto sotto un altro profi-

lo: l'autonoma verifica della verità della notizia propalata non è configurabile, nel sistema dell'illecito diffamatorio, come obbligazione o anche solo come obbligo giuridico, bensì come causa di giustificazione, la quale dunque produce effetti giuridici nei confronti del preteso danneggiato e non dell'eventuale corresponsabile.

Da ciò — e conclusivamente — si coglie la intrinseca contraddittorietà logico-giuridica del riferimento all'art. 1227 c.c.: se infatti il giornalista avesse autonomamente verificato la notizia — come pretende la sentenza — l'illecito non sussisterebbe e dunque non vi sarebbe ragione dell'azione di regresso. Il che equivale a sostenere che vi può essere spazio per l'azione solo quando il regrediente è immune da colpa, il che è un controsenso, o, quantomeno, amputa il ricorso all'azione limitandolo alle sole ipotesi di responsabilità oggettiva.

Infine non si può non rimarcare che, dal punto di vista di politica del diritto, l'impostazione seguita dalla sentenza appare incentivante rispetto a prassi di illecita o quantomeno indebita divulgazione di notizie da parte di soggetti il cui compito è quello di ausiliari della magistratura e non di fornitori dei mass-media.

V.Z.Z.

gine dalla grave omissione del controllo delle fonti da parte della giornalista e del direttore del quotidiano i quali, in disprezzo delle più elementari norme sottese ad un corretto esercizio del potere-dovere di cronaca, non avevano esitato ad infangare la persona del prof. Laurini, che aveva sempre goduto di un eccezionale prestigio nella vita di relazione e nell'ambiente medico, conquistato in quaranta anni di lavoro in strutture pubbliche e private ottenendo diffuso apprezzamento per le sue capacità, nonché per l'impegno ed il rigore professionale; che la diffamazione aveva prodotto al prof. Francesco Laurini danni ingentissimi alla sfera patrimoniale e a quella non patrimoniale nella misura non inferiore a lire 1.000.000.000 e di tali danni dovevano rispondere solidalmente Illiano Andreana, autrice degli articoli, il dr. Graldi Paolo, direttore del quotidiano, e la EDI.-ME, editrice della testata.

Laurini Francesco concludeva, pertanto, per sentir 1) dichiarare che gli articoli pubblicati su Il Mattino costituivano lesione dell'onore, della reputazione e della dignità personale dell'attore; 2) dichiarare il diritto del prof. Francesco Laurini al risarcimento, da parte dei convenuti in solido, dei danni patrimoniali e non patrimoniali da precisarsi in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore a lire 1.000.000.000 o da determinarsi in via equitativa dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza mediante inserzione per estratto sul quotidiano Il Mattino, a spese dei convenuti; 4) condannarsi i convenuti tutti al rimborso, in favore dell'attore, delle spese, diritti ed onorari del giudizio.

La EDI.ME S.p.a., Illiano Andreana ed il dr. Paolo Graldi contestavano la domanda ed eccepivano che, in data 28 dicembre 1995, alle ore 13.24, era stato diramato un comunicato-stampa dal Commissariato della Polizia di Stato incaricata delle indagini, inviato tra gli altri alla redazione de Il Mattino, il cui incipit era il seguente « ... E sotto l'albero rinvii a giudizio nell'ambito dell'inchiesta riguardante i concorsi truccati nella ASL 2 di Pozzuoli »; che, nel comunicato-stampa, era contenuta l'espressa indicazione del rinvio a giudizio (tra gli altri) anche del prof. Laurini: « titolare del fascicolo risultava il sost. Proc. dr. Policastro, il quale, dopo aver attentamente valutato gli atti in suo possesso, rinviava a giudizio i citati Salvati, Romano, Filosa, Laurini, Di Fraia e Lombardo Satriani ai quali venivano notificate le relative ordinanze dalle quali si evince l'accusa di abuso di ufficio in concorso tra loro »; che, pertanto, Il Mattino, come tutti gli altri organi di informazione su stampa e radiotelevisivi, il giorno successivo (29 dicembre 1995) aveva pubblicato l'articolo sul quale veniva riportato il comunicato-stampa della Polizia Giudiziaria; che, quindi, era evidente ed incontestabile che Il Mattino, a seguito del comunicato della Polizia di Stato, aveva l'obbligo professionale e giuridico (art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69), nei confronti della pubblica opinione, di non tacere una vicenda di tale rilevanza; che Il Mattino non poteva essere ritenuto responsabile della vicenda, essendo stata proprio la Polizia di Stato, delegata per le indagini, a divulgare la notizia, per cui ricorreva l'esercizio putativo del diritto di cronaca ex art. 59 c.p.; che, inoltre, erano stati rispettati tutti gli altri requisiti del diritto di cronaca: verità, continenza formale ed interesse sociale della notizia; che era evidente che il danno era riconducibile esclusivamente alla divulgazione della notizia da parte della Polizia di Stato e delle maggiori testate giornalistiche (La Repubblica, Napoli Notte, ecc.) e televisive (RAI); che, nell'ipotesi di soccom-

benza, essi convenuti dovevano essere tenuti indenni dal Ministero degli Interni, responsabile per gli atti commessi dalla Polizia di Stato che aveva diffuso il comunicato-stampa che aveva indotto in errore la giornalista; che, pertanto, doveva essere disposta la chiamata in causa per garanzia del Ministero predetto.

La EDI.ME S.p.a., Graldi Paolo ed Illiano Andreana concludevano per sentir 1) autorizzare *ex art. 269 c.p.c.* la chiamata in causa del Ministero degli Interni; 2) nel merito, rigettare la domanda, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio; 3) in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda, condannare direttamente il Ministero degli Interni al risarcimento dei danni oppure condannare lo stesso a garantire, rimborsare e tenere indenni essi convenuti dal pagamento di qualsiasi somma a pagarsi in caso di condanna.

Con decreto del Giudice Istruttore del 21 aprile 1997 veniva autorizzata la chiamata in causa del Ministero degli Interni, in quale, costituitosi, contestava le richieste avanzate nei suoi confronti e replicava, in via preliminare, che nella procura al difensore rilasciata dall'EDI.ME non vi era alcuna espressa menzione del potere di chiamare in garanzia; che il danno lamentato dal prof. Laurini non si era verificato in conseguenza del comunicato emesso dalla Polizia di Stato, ma solo in conseguenza della pubblicazione nel quotidiano *Il Mattino*; che erano stati superati i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca non essendovi alcuna verità oggettivamente accertata ed accuratamente controllata; che, anche al di là del comunicato-stampa della P.S., la giornalista avrebbe dovuto accertare la verità sostanziale non limitandosi a riportare l'unica fonte disponibile omettendo ogni verifica; che, quindi, anche in considerazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., unici responsabili per i danni richiesti erano i convenuti; che, in ogni caso, la quantificazione del danno invocato dall'attore era eccessiva.

Il Ministero degli Interni concludeva per il rigetto della domanda, con spese vinte.

All'udienza dell'11 dicembre 1997 veniva espletato il libero interrogatorio delle parti; all'esito, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 22 dicembre 1998, con termini per deposito di comparse conclusionali e repliche.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.** — La domanda del prof. Francesco Laurini è fondata entro i limiti che seguono.

L'istante ha prospettato lesione ai suoi interessi patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza della pubblicazione di due servizi giornalistici della testata *Il Mattino*, nelle pubblicazioni del 29 e 31 dicembre 1995, a cura e firma di Andreana Illiano.

Il primo articolo recava il titolo a quattro colonne «L'Ospedale degli inquisiti» e l'occhiello «La Schiana. Avvisi di garanzia a sette medici. ASL 2 accusata di abusi: ora la parola al Tribunale» e nello stesso la giornalista riferiva di «Sette avvisi di garanzia. Non soltanto. Sette richieste di rinvio a giudizio per abuso di atti di ufficio alla ASL 2» e proseguiva affermando che «Oggi il pubblico ministero, Aldo Policastro, valutate le carte investigative, ha ritenuto gli elementi raccolti sufficienti per poter richiedere il rinvio a giudizio per ... (tra gli altri) Francesco Laurini, tutti componenti della commissione esaminatrice ...» ed aggiungeva che gli indagati erano accusati di «abuso di ufficio in concorso tra loro per aver

posto in essere irregolarità nell'esame al fine di favorire l'idoneità di persone meno qualificate rispetto a chi aveva maggiori titoli», e che « adesso tutta la documentazione dovrà passare per l'esame del Tribunale dove il GIP, responsabile del fascicolo, fissata l'udienza preliminare, dovrà valutare se accogliere la richiesta della Procura ».

Il secondo articolo presentava il titolo « La Schiana story: la parola agli indagati » e l'occhiello « Pozzuoli. Dopo le richieste di rinvii a giudizio e gli avvisi per abuso di ufficio le commissioni si difendono: assegnazioni trasparenti », nel quale si ribadiva la notizia delle richieste di rinvio a giudizio nei confronti dei componenti la commissione del concorso di otorinolaringoiatria con l'accusa di abuso di atti di ufficio.

Con particolare riferimento al suo nome, il prof. Francesco Laurini ha lamentato il tenore gravemente diffamatorio del seguente commento « Oggi il pubblico ministero, ..., ha ritenuto gli elementi raccolti sufficienti per poter richiedere il rinvio a giudizio per ... (tra gli altri) Francesco Laurini, tutti componenti della commissione esaminatrice », mentre, in realtà, nei confronti dell'attore non era mai stata avanzata dall'organo dell'accusa alcuna richiesta di rinvio a giudizio.

Tali articoli presentano contenuto sicuramente diffamatorio nei confronti del prof. Laurini.

Va ricordato che la travagliata elaborazione dottrinale dell'esercizio del diritto di cronaca e di piena informazione del pubblico, in ragione del superiore riconoscimento del principio di libera manifestazione del pensiero e di stampa contenuto nell'art. 21 Cost., ha delineato le seguenti condizioni dell'attività giornalistica: il diritto può essere esercitato anche quando derivi una lesione all'altrui reputazione a condizione 1) che la notizia pubblicata sia vera o verosimile, cioè tale da apparire reale al giornalista che si sia attentamente documentato ed abbia opportunamente vagliato le fonti informative; 2) che esista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti; 3) che la notizia sia riferita in modo obiettivo ed in termini corretti (c.d. continenza). Per l'esercizio del diritto di informazione il giornalista deve usare la maggior diligenza e cautela possibili onde vagliare la fonte delle informazioni e la più accorta, prudenza nell'accoglierle, al fine di verificare se i fatti riferiti corrispondano alla realtà. Invero, i fatti narrati devono essere sostanzialmente conformi al vero, o apparire ragionevolmente tali al giornalista che si sia diligentemente documentato ed abbia provveduto agli opportuni accertamenti e riscontri, e l'informazione in ordine agli stessi deve corrispondere ad un interesse generale per la formazione della pubblica opinione: essi, ancora, devono essere riferiti senza fuorvianti sottintesi o accostamenti suggestionanti e commentati senza travalicare i limiti di una critica civile, anche se vivace (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5269, 30 giugno 1984 n. 84, 15 ottobre 1987, 18 gennaio 1991, 27 agosto 1992, 27 ottobre 1992). Nella valutazione dei servizi giornalistici occorre svolgere un esame complessivo che tenga conto non soltanto delle concrete espressioni usate, ma anche del complesso del testo informativo, dei titoli, delle immagini e del modo di presentazione e, più in generale, del linguaggio usato dall'autore del « pezzo » giornalistico (v. Cass. pen. 27 novembre 1991, 12 dicembre 1991).

Pertanto, nella materia, principi indefettibili sono quelli della verità oggettiva dei fatti narrati, del pubblico interesse e della correttezza della forma espositiva.

Nella fattispecie, taluni di tali requisiti mancano negli articoli giornalistici in questione.

I «pezzi» in discorso, considerati nel loro complessivo tenore e nell'effetto che hanno prodotto nel pubblico dei lettori, hanno arrecato lesione all'onore, al decoro ed all'immagine del Laurini Francesco.

Costui, infatti, è stato presentato alla collettività dei lettori come un soggetto non soltanto coinvolto nell'inchiesta penale relativa ai concorsi interni di otorinolaringoiatria svolti all'Ospedale La Schiana di Pozzuoli (circostanza storicamente vera), ma addirittura interessato da una richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. (circostanza falsa). È di tutta evidenza che la notizia infondatamente riportata dalla giornalista Illiano Andreana ha arrecato sicuro nocumento all'attore, giacché la richiesta predetta consiste in un atto del procedimento penale che presuppone un giudizio di probabile fondatezza dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero che richiede il vaglio della successiva fase dibattimentale.

La fattispecie evidenzia l'immane responsabilità dell'articolista che ha violato il preciso obbligo di verifica della notizia ed ha riportato una circostanza falsa.

Illiano Andreana ha addotto a sua scriminante l'esercizio putativo del diritto di cronaca riferendo che l'intera responsabilità dell'accaduto si sarebbe dovuta riversare sul Commissariato di Polizia di Stato di Bagnoli che ebbe a diramare su comunicato-stampa presso la sede della redazione de *Il Mattino*, presso la sua abitazione privata e presso tutte le altre testate giornalistiche e televisive nel quale si riferiva appunto della notizia di cui è causa. Tale prospettazione difensiva non può essere accolta, giacché costituiva precipuo dovere professionale della Illiano accertare, prima della diffusione, la veridicità di quanto andava a pubblicare, mentre nessun controllo e riscontro eseguì la convenuta. La Illiano, in sede di libero interrogatorio, ha riconosciuto l'omissione («Non mi preoccupai di verificare la notizia presso l'ufficio del GIP in quanto mi fidai del comunicato stampa della Questura»), laddove avrebbe dovuto diligentemente accertare presso gli organi competenti l'infondatezza del rinvio a giudizio del Laurini.

La scriminante prospettata dalla convenuta, infatti, è invocabile, da parte del giornalista, solo all'esito di un rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte e dell'accertamento della verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia, secondo canoni deontologici di correttezza professionale (Cass. civ., sez. III, 2 luglio 1997, n. 5947), attività — queste — che Illiano Andreana ha del tutto omesso.

La giurisprudenza ha chiarito che in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, perché sia configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario che il giornalista usi legittimamente le fonti informative mediante l'esame, il controllo e la verifica dei fatti che ne costituiscono il contenuto, offrendo la prova della cura e della cautela da lui poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti (Cass. pen., sez. I, 14 dicembre 1993; Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 1996, n. 891; Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 1982).

Per quanto attiene poi alle difese della convenuta relative alla particolare e qualificata natura della fonte del comunicato-stampa ricevuto il 28 dicembre 1995 (il Commissariato P.S. di Bagnoli), ne va evidenziata l'ininfluenza poiché il giornalista può invocare l'esimente dell'esercizio pu-

tativo del diritto di cronaca, purché abbia seguito i suggerimenti della prudenza e della perizia professionale nella verifica dei fatti oggetto della notizia pubblicata. A tal fine non è sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità della fonte d'informazione, in quanto non esistono fonti informative privilegiate (né, tantomeno, normativamente predeterminate), tali, cioè, da svincolare il cronista dall'onere: *a*) di esaminare, controllare e verificare i fatti — oggetto della sua narrazione — in funzione dell'assolvimento, da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; *b*) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità (Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1984). Resta, così, definitivamente acclarato che incautamente Illiano Andreana ha riportato negli articoli de *Il Mattino* le (inesatte) notizie comunicate dalla Polizia di Stato senza preventivamente verificarle, con ciò ponendo in essere un comportamento negligente, imprudente ed inesperto tale da escludere l'esimente putativa (Cass. civ., sez. III, 20 agosto 1997, n. 7747; con riferimento all'obbligo di verifica anche delle notizie diffuse da agenzie di stampa cfr. Corte Appello Napoli, 23 aprile 1992, in *Dir. inf.*, 1993, 114).

Il controllo della notizia è doveroso anche ai sensi del comma 1 dell'art. 21. 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento professionale del giornalista), invocato dalla Illiano Andreana, che impone al professionista l'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti, nonché i doveri di lealtà e buona fede e consacra l'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui.

Le notizie in questione, pertanto, hanno esorbitato dal limite della verità, ed inoltre, con riferimento al requisito della correttezza della forma espositiva, sono state emanate dal quotidiano *Il Mattino* in forma alquanto suggestionante (cfr. titoli ed occhielli), con toni scandalistici e denigratori, il tutto in materia da rappresentare il Laurini Francesco come un medico disonesto e lestofante. Anche sotto tale profilo, dunque, va censurata la modalità di presentazione della notizia al pubblico dei lettori.

Il convenuto dr. Paolo Graldi risponde dell'illecito come direttore responsabile della testata *Il Mattino*. L'art. 57 c.p. fonda la responsabilità del direttore responsabile sull'omissione dell'esercizio del controllo sul contenuto delle notizie al fine di impedire che con il mezzo della pubblicazione vengano commessi reati. Si tratta, in sostanza, di una *culpa in vigilando* che consiste nell'inosservanza di una specifica regola di condotta posta a carico del direttore stesso. La responsabilità del direttore responsabile per diffamazione a mezzo della stampa trova il suo fondamento nella posizione di preminenza che si estrinseca anche nell'obbligo di controllo, nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione. Ne deriva che sussiste il reato proprio del direttore quando egli ometta il dovuto controllo nell'ambito dell'esercizio dei menzionati poteri: omissione che può essere espressione sia di colpevole volontà del soggetto che di mera negligenza o di controllo effettuato in modo superficiale (Cass. 13 febbraio 1985). Nella vicenda, il Graldi, avrebbe dovuto responsabilmente contemplare il diritto di informazione del pubblico con il rispetto della persona del Laurini Francesco cui inerivano le gravissime notizie diffuse, a fronte della mancanza di ogni riscontro alla presunta richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M.

Nel sistema normativo di riferimento per la fattispecie in esame va, ancora, annoverato l'art. 596-bis c.p. che, per i reati commessi con il mezzo

della stampa, prevede la responsabilità penale (e quella civile conseguente ex artt. 185 e 186 c.p.) del direttore responsabile (Graldi Paolo), oltre che dell'editore (EDI.ME S.p.a.).

L'obbligo risarcitorio, a carico dei convenuti, per la diffamazione commessa consegue al disposto di cui all'art. 185 c.p. e 2059 c.c.: ogni reato obbliga al ristoro delle conseguenze pregiudizievoli immediatamente ed eziologicamente derivanti da esso, sia di natura strettamente patrimoniale che di natura morale (c.d. *pecunia doloris*).

La condanna dei convenuti va pronunciata con il vincolo della solidarietà, come previsto dall'art. 11 della citata legge n. 47 del 1948 e dall'art. 2055 c.c., risultando impossibile determinare la diversa incidenza delle colpe dell'editrice, del direttore responsabile e dell'autrice dell'articolo di stampa in controversia.

Affermata la civile responsabilità dei convenuti, va determinata la misura del risarcimento che, stante la particolare natura non patrimoniale del danno sofferto e l'impossibilità di prova nel suo preciso ammontare, non può che essere determinato in via equitativa (art. 1226 c.c.). Pertanto, tenuto conto, dell'obiettivo portata diffamatoria dell'articolo di stampa, della diffusione della testata Il Mattino e della figura professionale del Laurini Francesco (in atti sono stati prodotti alcuni titoli e pubblicazioni scientifiche dell'attore, al fine di documentarne la statura professionale e la stima goduta nell'ambiente medico ove opera), si deve reputare equa la somma di lire 50.000.000 = cinquantamilionari, già valutata all'attualità. Poiché la somma sopra liquidata è già stimata all'attualità e comprensiva del danno da ritardato pagamento, gli ulteriori interessi legali saranno computati dalla presente pronuncia sino all'effettivo adempimento.

Non sono stati dimostrati dall'attore ulteriori danni di natura patrimoniale.

Non può essere comminata la pena pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47 del 1948, non essendovi domanda dell'attore.

Poiché la pubblicità della presente decisione può sicuramente contribuire a riparare il danno sofferto dal prof. Laurini Francesco, sussistendo l'istanza dell'interessato (punto c) delle conclusioni dell'atto di citazione), ne va ordinata la pubblicazione per estratto a norma dell'art. 120 c.p.c. La norma applicata prevede appunto la divulgazione della decisione come riparazione parziale del danno, allorquando — come nel caso di specie — possa avvenire attraverso la pubblicità della decisione stessa (Cass. n. 2491 del 1993 e n. 4799 del 1981). La pubblicazione sarà eseguita per estratto, a cura e spese dei convenuti Illiano Andreana, Graldi Paolo ed EDI.ME S.p.a. in solido, per una volta sul quotidiano Il Mattino (edizione di Napoli), entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. L'estratto conterrà l'indicazione dell'autorità che ha pronunciato la sentenza, delle parti in giudizio, la sintetica esposizione dei fatti che hanno dato causa alla controversia, la ritenuta natura diffamatoria delle notizie diffuse dai convenuti attraverso la testata Il Mattino, il dispositivo della presente sentenza ed, in ogni caso, tutti gli elementi necessari ad individuare la vicenda ed il contenuto della decisione, il tutto in maniera da rappresentare la verità dei fatti sulla persona del soggetto leso, Francesco Laurini.

I convenuti hanno spiegato domanda di garanzia, nei confronti del Ministero degli Interni, sul presupposto dell'esclusiva addebitabilità dell'e-



vento dannoso di cui è causa al Commissariato Polizia di Stato di Bagnoli, per aver diramato il comunicato-stampa contenente le false notizie sulla persona del Laurini.

Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione del Ministero di difetto di procura del difensore dei convenuti per la chiamata in causa.

Infatti, la procura rilasciata al difensore da Illiano Andreana, Graldi Paolo ed EDI.ME S.p.a. comprende testualmente il potere di assisterli negli « eventuali giudizi in garanzia » e, pertanto, l'avv. Barra Caracciolo non abbisognava di ulteriore e diversa procura per eseguire la chiamata in causa del Ministero degli Interni. Inoltre, con tale chiamata in causa non è stata introdotta nel processo una nuova e distinta controversia rispetto a quella principale incardinata dall'attore, ma una domanda di manleva collegata all'originario giudizio risarcitorio e contenuta nell'ambito dell'attività difensiva spettante all'avvocato.

Nel merito, la domanda di garanzia non può essere accolta, atteso che, come dispone l'art. 2056 c.c., in relazione all'art. 1227 c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore (nella specie: i convenuti) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Nella vicenda, il danno da diffamazione si sarebbe potuto evitare ove la Illiano — secondo quanto sopra detto — avesse correttamente adempiuto al suo obbligo di verificare la notizia prima di pubblicarla.

Le spese, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza; quelle del rapporto processuale tra i convenuti ed il Ministero degli Interni possono essere compensate tra essi ravvisandosi giusti motivi.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da Laurini Francesco con citazione notificata 31 gennaio 1997; 2) dichiara la responsabilità dei convenuti Illiano Andreana, Graldi Paolo ed EDI.ME S.p.a., in ordine alle notizie diffamatorie diffuse sulla persona dell'attore, Laurini Francesco, dal periodico *Il Mattino* nelle edizioni del 29 e 31 dicembre 1995; 3) condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, che si liquidano in lire 50.000.000, già valutati all'attualità, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo; 4) condanna i convenuti Illiano Andreana, Graldi Paolo ed EDI.ME S.p.a., in persona del legale rappresentante, in solido alla pubblicazione per estratto della presente sentenza, a loro cura e spese, per una sola volta sul quotidiano *Il Mattino* (edizione di Napoli), entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione; 5) rigetta la domanda di garanzia proposta da Illiano Andreana, Graldi Paolo ed EDI.ME S.p.a., nei confronti del Ministero degli Interni; 6) condanna in solido Illiano Andreana, Graldi Paolo ed EDI.ME S.p.a., in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di causa, in favore di Laurini Francesco, che si liquidano in lire 340.000 per esborsi, lire 1.180.000 per diritti e lire 2.600.000 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 10% su diritti ed onorari; 7) compensa per intero le spese tra Illiano Andreana, Graldi Paolo ed EDI.ME S.p.a. ed il Ministero degli Interni.